

Avv. Danilo Granata

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 24.03.2022, N. 2043-2022, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 2203-2022

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Roberta Perlongo**, PRLRRT78T52G273M, nata a Palermo il 12.12.1978 e ivi residente in Piazza Giovanni Amendola 31, in base all'autorizzazione di cui al'Ordinanza n. 2043-2022 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 2203-2022,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 1418-2022;
- il ricorso è stato presentato da **Roberta Perlongo**, PRLRRT78T52G273M, nata a Palermo il 12.12.1978 e ivi residente in Piazza Giovanni Amendola 31;
- Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato a due potenziali controinteressati, Francesco Satariano e Riccardo Megna;

- con il ricorso è stato chiesto l'**annullamento** dei seguenti provvedimenti: 1) le **Graduatorie di merito e dei vincitori** del *Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, e in particolare le **Graduatorie dei vincitori** pubblicate in pari data sul sito di Formez Pa, la **Graduatoria dei vincitori di Palermo Codice PA- Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 410 unità (di cui 16 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati)**, ; la **Graduatoria degli idonei e vincitori di**

Palermo Codice PA- Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 410 unità (di cui 16 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati), nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente; 2) ogni atto e/o verbale di valutazione dei titoli, sebbene, sconosciuti; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati; c. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d. Avviso recante il calendario di convocazione pubblicato in data 11.02.2022; e. ogni atto attinente le procedure di scorrimento; f. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; ***nonché l'accertamento*** del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito, e quindi ottenere la corretta valutazione del Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente – Giurisprudenza; ***con la conseguente declaratoria di illegittimità*** del *modus operandi* della P.a. in relazione alla errata valutazione dei titoli indicati e posseduti dalla ricorrente, ***nonché l'accertamento*** del diritto del ricorrente a vedersi assegnare una migliore posizione in Graduatoria, ***con conseguente condanna in forma con conseguente condanna in forma specifica*** delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

- con il ricorso è stata censurata l'ingiusta omessa valutazione del Diploma di laurea (DL) Vecchio Ordinamento equiparata ed equipollente conseguito in Giurisprudenza per quanto attiene la fase di valutazione dei titoli del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della

giustizia, e ciononostante il possesso fosse stato indicato nella Domanda di partecipazione al concorso;

- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Difetto di istruttoria - Motivazione carente, perplessa e generica - Violazione del legittimo affidamento - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della parcondicio concursorum - Violazione del favor participationis - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dell'art. 51 Cost. - Disparità di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. - Travisamento dei fatti - Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa - Violazione del principio del buon andamento amministrativo - Disparità di trattamento. Violazione del principio di uguaglianza - Illogicità ed irragionevolezza - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio di equipollenza/equivalenza dei titoli accademici - Violazione e/o falsa applicazione dei DM 509/1999, DM 270/2004 e Decreto interministeriale del 9.7.2009 - Violazione della par condicio concursorum - Difetto assoluto di motivazione - Contraddittorietà dell'azione amministrativa - Violazione del buon andamento - Violazione del legittimo affidamento.

La ricorrente, “idonea non vincitrice” con **26,075 pt.** (21,375 per la prova scritta + **4,7 per titoli**) nella Graduatoria distrettuale della Corte d’Appello di Palermo (collocatasi alla 594esima posizione), ha censurato, con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio - Roma, la mancata assegnazione dei 2 punti aggiuntivi previsti dall’6 della *lex specialis* - per quanto attiene la fase di valutazione titoli – del Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente – Giurisprudenza, conseguito l’11.02.2002, con votazione 104/110; titolo validamente indicato in domanda di partecipazione al concorso. Del resto, l’accertamento che il Diploma di Laurea sia “titolo aggiuntivo”, superiore ad una semplice laurea triennale, è stato accertato di recente dal TAR Lazio – Roma, con ordinanza n.1739-2022, in riferimento alla medesima procedura concorsuale. Da quanto enunciato discende che il titolo universitario della Perlongo deve essere qualificato come titolo aggiuntivo e valutato come tale,

mediante assegnazione dei 2 punti ulteriori previsti dall'art. 6 della *lex specialis*, la quale così deve intendersi.

Se, invece, la clausola del bando fosse intesa diversamente dalla P.a., e cioè nel senso che l'assegnazione dei 2 pt. ulteriori debba essere riservata solo per coloro che sono in possesso di "un percorso triennale" con aggiunta di un percorso biennale (cd. 3 +2), allora l'operato amministrativo sarebbe comunque viziato da disparità di trattamento, illogicità ed irragionevolezza. Invero, vale la pena rammentare che nel nostro ordinamento le lauree magistrali, lauree afferenti il vecchio ordinamento nonché le lauree specialistiche conseguito a seguito di un percorso triennale (cd. 3+2) hanno pieno valore ai fini delle valutazioni nell'ambito dei concorsi pubblici. Equipollenza, peraltro, riconosciuta dalla stessa Pa, ove all'art. 2, co. 1 punto c), del bando di concorso – dopo aver elencato tutti i titoli necessari per l'ammissione al concorso – fa riferimento a **"titoli equiparati ed equipollenti"**. Inoltre, l'operato amministrativo è contraddittorio: in altri concorsi pubblici banditi dalla stessa Pa, non si è configurata tale discriminazione legata alla durata temporale del ciclo di studio (cfr. a titolo esemplificativo, l'art. 6 del bando del Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unita' di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche (GU n.27 del 06-04-2021), ove non è presente una simile distinzione).

L'operato amministrativo nel caso di specie ha travalicato i limiti della ragionevolezza e della logicità e pertanto è sindacabile dal G.A., considerato che l'esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del giudizio finale (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno di: a) disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune; b) ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativo alla valutazione dei titoli della ricorrente;

In via cautelare: e già in senso monocratico, sospendere gli atti gravati e/o aumentare con riserva il punteggio della ricorrente unitamente ad ogni altro provvedimento consequenziale;

Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; assegnare il punteggio aggiuntivo alla ricorrente per come sopra indicato; disporre l'aumento del punteggio totale e quindi ordinare la rettifica delle graduatorie per come pubblicate e in tal senso ordinare l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono i candidati concorsisti che – in caso di accoglimento del ricorso - verrebbero “scavalcati” dall’assegnazione degli ulteriori punti richiesti dalla ricorrente Roberta Perlongo nell’ambito della Graduatoria idonei e vincitori del Distretto della Corte d’Appello di Palermo - *“Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”*, per come pubblicata sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, e quindi coloro che si ritrovano tra la 593esima posizione e la 456esima posizione nella summenzionata Graduatoria.

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza cautelare n. 2043-2022, pubblicata lo scorso 24 marzo, si precisa che *“Visto il comma 4 dell’art. 41 cod.proc.amm., il quale prevede che “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*; Ritenuto che ricorrono, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:*

a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. -il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;*

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home

page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta”.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 2203/2022) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 24 marzo 2022, n. 2043-2022, *sub* r.g. 2203/2022.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare,

il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, della presente e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Belvedere Marittimo (Cosenza), 31.03.2022

Avv. Danilo Granata